

TI_GERICHTE 14.2007.47 vom 7. Dezember 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-12-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2007.47

FR: TI_GERICHTE 14.2007.47 du 7 décembre 2007

IT: TI_GERICHTE 14.2007.47 del 7 dicembre 2007

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di leasing - determinazione del credito posto in esecuzione

Erwägungen

E. 2

La legittimazione attiva di AO 1, in quanto cessionaria del credito posto in esecuzione, è pacifica. Comunque, data la facoltà del creditore di cedere ad altri il suo credito se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico (art. 164 CO) e vista la possibilità di decidere il rigetto provvisorio dell'opposizione in favore del cessionario, ovvero di chi prende il posto del creditore indicato nel riconoscimento di debito (Panchaud/ Caprez , Die Rechtsöffnung, Zurigo, 1980, § 81 a pag. 41), è opportuno osservare che dal documento J emerge che l'atto di cessione è valido poiché redatto in forma scritta (art. 165 cpv. 1 CO) con la sola (e sufficiente) firma della parte cedente (Girsberger , in Comm. di Basilea, Art. 165 CO, N. 2). Inoltre, le condizioni generali allegate al contratto di leasing in esame autorizzano esplicitamente _____ a cedere a terzi il rapporto di credito sorto con l'escusso (doc. C, n. 3.4).

E. 3

Un contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez , Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 74 pag. 190; CEF 5 ottobre 2001 [14.2000.76] consid. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] consid. 3f). Nel presente caso l'escusso ha sottoscritto il contratto di leasing iniziato il 1° aprile 2003, impegnandosi a corrispondere -per l'uso di una _____ - un canone iniziale di fr. 39'962.85 ed ulteriori 47 rate mensili da fr. 2'453.30 oltre l'IVA del 7.6% (doc. B).

E. 4

Escluso dalla vertenza d'appello l'importo di fr. 8'124.35 per riparazioni al veicolo, per il quale già il primo giudice non aveva deciso il rigetto dell'opposizione, l'escusso contesta che la documentazione agli atti e segnatamente il conteggio 21 giugno 2006, rappresenti un valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 35'078.85. Tra l'altro, evoca il fatto che controparte non aveva il diritto di allestire un conteggio in seguito a disdetta anticipata del leasing, dal momento che tale disdetta non è mai stata data da parte sua. Sennonché, la mancata disdetta è affermata per la prima volta in appello e rappresenta quindi un inammissibile fatto nuovo (art. 22 cpv. 4 LALEF). Il conteggio controverso (doc. G) è stato allestito dalla società di leasing esplicitamente in base alla tabella di disdetta figurante sul contratto di leasing. In particolare, è innegabile che sottoscrivendo quel contratto, così come le condizioni generali (doc. C), l'escusso si è dichiarato d'accordo con ogni clausola contrattuale ivi contenuta, compresa la tabella che indica le percentuali per il calcolo delle

rate a seconda della durata del leasing (doc. B). Tuttavia, applicando al caso concreto l'art. 9.2 della Condizioni generali e verificando il conteggio finale con il calcolo iniziale del contratto, non appare scontato il risultato ottenuto dalla creditrice quanto al credito scoperto. Ciò che non si concilia con i principi dottrinali e giurisprudenziali esposti in ingresso, ossia che, se in linea di principio il contratto di leasing può costituire valido titolo di rigetto (peraltro soprattutto per quanto riguarda il pagamento delle rate esigibili o il canone iniziale), resta il fatto che ogni riconoscimento di debito, ma anche un insieme di documenti, deve riferirsi a una somma di denaro determinata o determinabile facilmente. In concreto, le pattuizioni scritte firmate dall'escusso inizialmente non contengono gli importi oggetto dell'esecuzione; esse potrebbero però offrire indicazioni chiare per determinare il credito attuale, ma tale determinazione -come detto- dev'essere facile, ossia fattibile sulla base di un calcolo elementare e di immediata verifica. Non stando così le cose, ai fini della richiesta di rigetto dell'opposizione, sarebbe occorsa (come sostiene l'appellante) l'approvazione esplicita da parte dell'escusso della somma posta in esecuzione, ossia un riconoscimento di debito relativo al conteggio controverso. In tal senso la sentenza pretorile dev'essere riformata.

E. 5

L'appello deve così essere accolto, con il carico di tassa di giustizia e indennità a carico della procedente (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Motivi per i quali, richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF, pronuncia: I. L'appello 30 maggio 2007 di AP 1, _____, è accolto. Di conseguenza i dispositivi 1 e 2 della sentenza 18 maggio 2007 del Pretore della giurisdizione di _____ sono così riformati: 1. L'istanza di rigetto dell'opposizione 13 marzo 2007 di AO 1 è respinta. 2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 380.-, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico. Essa rifonderà inoltre a AP 1 l'importo di fr. 800.- a titolo di indennità. II. La tassa di giustizia di fr. 570.-, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO 1, _____, la quale verserà a AP 1 anche fr. 500.- a titolo di indennità. III. Intimazione: -RA 1; -RA 2 _____. Comunicazione alla Pretura _____. terzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente

La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 35'078.85, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.